

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE

*(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 febbraio 2018)**

---



*La Ministra  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D349/18

10  
on 15/17  
Roma, 21 febbraio 2018

*Signore Presidente,*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'8 febbraio 2018.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che mi riservo di trasmettere non appena saranno acquisiti.

*cordiali,*

Anna Finocchiaro

---

Sen. Pietro GRASSO  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### *L'attuazione della direttiva (UE) 2015/2302*

In data 25 novembre 2015 è stata emanata la direttiva (UE) n. 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che abroga la precedente direttiva 90/314/CEE del Consiglio, la quale aveva già conferito ai consumatori importanti diritti in materia di pacchetti turistici, in particolare riguardo all'obbligo d'informazione, alla responsabilità dei professionisti per l'esecuzione di un pacchetto e alla protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore o di un venditore.

La nuova direttiva si propone di adattare agli sviluppi del settore il quadro legislativo al fine di renderlo più adeguato al mercato interno, eliminare le ambiguità e colmare le lacune normative. Il mercato del turismo, dall'adozione della precedente direttiva, ha subito infatti profondi cambiamenti: ai canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto Internet, che è diventato via via il mezzo più importante attraverso il quale vengono offerti e venduti i servizi turistici, non solo nella forma dei tradizionali pacchetti preconfezionati ma molto più spesso personalizzati. La direttiva si propone pertanto di estendere la tutela dei consumatori tenendo conto dello sviluppo del mercato (cfr. considerando 2). Con la nuova direttiva si è scelto di passare da una "armonizzazione minima" a una "armonizzazione forte", introducendo una disciplina più dettagliata e prescrittiva per creare un contesto di maggiore omogeneità normativa. La vecchia direttiva, infatti, contenendo principi di carattere generale, lasciava un eccessivo margine di discrezionalità ai singoli Paesi membri e si è rivelata nel tempo insufficiente, consentendo una sensibile diversificazione dei regimi giuridici tra i diversi Paesi.

L'articolato della direttiva 2015/2302 è suddiviso in otto Capi, dedicati rispettivamente all'oggetto, all'ambito di applicazione, alle definizioni e al livello di armonizzazione (Capo I, articoli da 1 a 4); all'obbligo di informazione e al contenuto del contratto di "pacchetto turistico" (Capo II, articoli da 5 a 8); alle modifiche al contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto (Capo III, articoli da 9 a 12); all'esecuzione del pacchetto (Capo IV, articoli da 13 a 16); alla protezione in caso di insolvenza (Capo V, articoli da 17 a 18); ai servizi turistici collegati (Capo VI, articolo 19); alle disposizioni generali (Capo VII, articoli da 20 a 27); alle disposizioni finali (Capo VIII, articoli da 28 a 31). Sono poi presenti tre allegati, consistenti nei moduli informativi standard e nella tabella di concordanza con la precedente direttiva 90/314/CEE.

Con riferimento al livello di armonizzazione, l'articolo 4 della direttiva stabilisce che, salvo che la direttiva medesima disponga altrimenti, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla direttiva 2015/2302, incluse

le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un diverso livello di tutela (c.d. “divieto di gold plating”, in base al quale la revisione della disciplina nazionale, in attuazione del diritto europeo, non può introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive).

In questa prospettiva, la direttiva si presenta particolarmente dettagliata e lascia un ridotto margine di discrezionalità ai singoli Stati membri nel recepimento delle sue disposizioni. Pertanto, si è ritenuto di predisporre un testo per quanto più possibile fedele alla formulazione letterale delle norme della direttiva, mantenendo altresì, laddove non strettamente necessario, le espressioni presenti nella versione italiana del testo europeo, dalla quale ci si è discostati soltanto nei casi in cui gli istituti giuridici dell'ordinamento nazionale di riferimento hanno reso necessario uno specifico adeguamento terminologico. Così, per esempio, per esigenze di aderenza al testo della direttiva si è convenuto di mantenere l'espressione "pacchetto turistico". Allo stesso tempo si è cercato di uniformare il linguaggio e i concetti giuridici a quelli invalsi nel diritto interno, mirando a collocare coerentemente gli istituti nelle corrispondenti categorie del codice civile, evitando ambiguità lessicali e concettuali, salvo che non si trattasse di istituti nuovi o affatto speciali. Così, alcune espressioni adottate nella proposta di decreto legislativo rispondono all'esigenza di offrire un corretto inquadramento di alcune figure previste dalla direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale, per cui si è optato, ad esempio, per "eccessivamente oneroso" in luogo di "costi sproporzionati", per la formula "recesso" in luogo di "annullamento", per il solo termine "inadempimento", in coerenza con l'art. 1218 del codice civile, che assorbe la nozione di "inesatta esecuzione" impiegata dalla direttiva.

Per quanto attiene ai margini di discrezionalità attribuiti al legislatore nazionale, ci si è attenuti ad alcuni criteri direttivi di fondo, che hanno guidato la predisposizione dell'intero schema di articolato. Tra questi, in particolare, si è ritenuto opportuno recuperare nel testo normativo le indicazioni formulate nei diversi "considerando" della direttiva, nella prospettiva di garantire un recepimento completo e coerente delle indicazioni precettive europee.

Nel contempo, si è prestata massima attenzione nell'assicurare un adeguato bilanciamento degli interessi delle parti coinvolte dal recepimento della direttiva, avendo cura di operare secondo il principio di massima salvaguardia dei diritti dei consumatori (*rectius*, “viaggiatori”) e, allo stesso tempo, di garantire agli operatori del turismo condizioni adeguate di concorrenzialità nell'esercizio della relativa attività economica. La direttiva ritiene infatti opportuno distinguere i “viaggiatori” dai consumatori, in quanto la categoria che si intende tutelare comprende anche coloro che viaggiano per scopi professionali, compresi i liberi professionisti, o i lavoratori autonomi o altre persone fisiche, qualora non definiscano le modalità di viaggio in base a un accordo generale. Ciò perché non sempre è agevole distinguere tra consumatori e rappresentanti di piccole imprese o liberi professionisti che

prenotano viaggi legati alla loro attività commerciale o professionale tramite gli stessi canali usati dai consumatori (cfr. considerando 7).

Dal punto di vista sistematico, si è optato per la collocazione delle norme di recepimento della direttiva nell'ambito della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (c.d. "codice del turismo"), inserendo la novella nel Titolo VI, Capo I, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (recante Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). Sono fatti salvi i maggiori diritti attualmente previsti dal codice del turismo a tutela della posizione del viaggiatore, tra i quali, in particolare, l'applicazione della direttiva in caso di fatturazione separata dei servizi, il risarcimento del danno da vacanza rovinata in favore del viaggiatore, le garanzie in caso di insolvenza o fallimento e l'assistenza al viaggiatore in difficoltà, il diritto di recesso di pentimento, riconosciuto al viaggiatore secondo quanto previsto dal codice del consumo per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali. In tale contesto, stante la minuziosità della regolamentazione europea, nonché la prevalenza degli elementi di novità e delle riformulazioni derivanti dalla direttiva, si è preferito intervenire sul codice del turismo optando per la sostituzione integrale del Capo novellato, piuttosto che intervenire sulle singole disposizioni, anche se di fatto alcune risultano identiche o comunque sostanzialmente confermate.

Occorre inoltre evidenziare che la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2 aprile 2012, che ha dichiarato l'illegittimità di alcuni articoli (o parte di essi) del codice del turismo, per eccesso di delega e travalicamento delle attribuzioni regionali, non ha inciso sulle norme del Capo oggetto della presente novella, disciplinanti in modo organico i pacchetti turistici e la tutela del "consumatore turista", assorbendo e integrando le precedenti norme contenute nel codice del consumo. In aderenza alle indicazioni della Consulta, il presente decreto intende ridisciplinare i contratti del turismo organizzato, con ciò adeguandosi al diritto europeo, negli ambiti di sua competenza esclusiva e per la tutela di interessi di sicuro rilievo nazionale (quali la tutela del consumatore, mercato e concorrenza, l'ordinamento civile, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni), come peraltro presupposto e implicito nella legge delega. In considerazione della contiguità e del parziale intreccio con la materia del turismo, ricadente nelle competenze regionali ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, il Ministero esprime senz'altro il proprio avviso favorevole a portare lo schema di decreto, dopo l'approvazione preliminare, all'esame della Conferenza Stato-regioni, al fine di acquisirne il parere.

### *Il decreto di recepimento – il nuovo Capo I del Titolo VI del codice del turismo*

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato dal gruppo di lavoro di esperti costituito con decreto del Direttore generale Turismo n. 389 del 25 ottobre 2017, all'esito di una approfondita istruttoria tecnica della Direzione competente che ha provveduto alle audizioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative (tra cui: Federazione turismo organizzato, Federturismo travel, Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo, Assoviaggi, Federalberghi). Con riferimento alla fase di consultazione delle associazioni rappresentative degli operatori economici del settore e dei consumatori, la Direzione ha adottato un'univoca procedura e metodologia, consistente nella ricezione di note e osservazioni sul testo della direttiva nella versione ufficiale tradotta in lingua italiana.

La presente proposta di recepimento è presentata in adempimento dell'articolo 1, comma 1, allegato A, n. 2, della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), che individua quale termine di scadenza il 1° gennaio 2018. Tuttavia, poiché ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato A, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il termine di recepimento è individuato nel 21 febbraio 2018. In proposito giova ricordare, altresì, che a norma dell'articolo 28 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1° gennaio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla normativa europea, e che le nuove disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 1° luglio 2018.

Lo schema di decreto si compone di 4 articoli.

In particolare, l'art. 1 dello schema proposto sostituisce integralmente l'attuale Capo I del Titolo VI del codice del turismo. L'articolo 2 dello schema modifica il codice di consumo nel senso di aggiornare i riferimenti ivi contenuti al codice del turismo al recepimento della direttiva 2015/2302 e nell'individuare quali disposizioni del codice di consumo si applicano anche ai pacchetti turistici. L'articolo 3 fissa come termine di entrata in vigore delle nuove disposizioni il 1 luglio 2018 dettando disposizioni finali e l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il recepimento della direttiva introduce alcune nuove regole in materia di pacchetti turistici, innovando soprattutto alcuni aspetti che si avrà cura di indicare di seguito.

Il nuovo Capo I del Titolo VI del codice del Turismo, dedicato ai contratti del turismo organizzato, risulta così suddiviso: Sezione I "Pacchetti turistici e servizi turistici collegati", articoli 32-33; Sezione II "Obblighi d'informazione e contenuto del contratto di vendita di pacchetto

turistico”, articoli 34-37; Sezione III “Modifiche al contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto”, articoli 38-41; Sezione IV “Esecuzione del pacchetto”, articoli 42-46; Sezione V “Protezione in caso d’insolvenza o fallimento”, articoli 47-48; Sezione VI “Servizi turistici collegati”, articolo 49; Sezione VII “Responsabilità del venditore di pacchetto turistico”, articoli 50-51-*quater*; Sezione VIII “Disposizioni generali” articoli 51-*quinquies*-51-*sexies*; Sezione IX “Tutela amministrativa e giurisdizionale”, articoli 51-*septies*- 51-*novies*.

**La Sezione I (articoli 32-33)** è incentrata sull’ambito di applicazione delle nuove regole sui contratti del turismo organizzato e sulle relative definizioni, senza sostanziali divergenze tra il testo proposto e i corrispondenti articoli 2 e 3 della direttiva. Nel recepimento si è avuta cura di integrare nell’articolato alcune indicazioni di contenuto presenti nei considerando 17, 18 e 19.

L’art. 32 precisa che l’ambito di applicazione riguarda i pacchetti turistici e i servizi turistici collegati. Sono esclusi i pacchetti (o i servizi turistici collegati) di durata inferiore alle 24 ore, salvo che non sia incluso l’alloggio, nonché la vendita o offerta in vendita occasionale a un numero modesto di viaggiatori da parte delle associazioni turistiche senza scopo di lucro, alle quali incombe comunque l’onere informativo (di tale esclusione). Al fine di meglio chiarire il significato del concetto di “associazioni”, di cui all’articolo 2, par. 2, lett. b), e al considerando 19 della direttiva, si è fatto esplicito riferimento all’articolo 5 del codice del turismo, così da legare il termine “associazione” alla definizione attualmente vigente nell’ordinamento italiano. Con riferimento alla forma di attività occasionale, si è ritenuto opportuno specificare che la stessa si intende tale, in coerenza con il considerando 19 della direttiva, se si concreta nell’organizzare viaggi non più di due volte l’anno. In aderenza alla direttiva si è precisato altresì che deve mancare l’“offerta al pubblico”, interpretata in senso tecnico (cfr. art. 1336 cod. civ.). La clausola ha una funzione limitativa della possibilità che operatori non professionali propongano pacchetti turistici ad un novero indistinto di viaggiatori, ponendosi allo stesso livello degli operatori economici che sono presenti sul mercato. Trattandosi di un’esclusione dell’applicazione della disciplina europea (ex art. 2, par. 2, “la presente direttiva non si applica a...”), il recepimento merita di seguire un profilo rigoroso. Sono esclusi altresì gli acquisti effettuati nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale. Il comma 3 ripropone il rinvio generale al codice del consumo per quanto non espressamente previsto (cfr. art. 32, comma 3, codice turismo), benché la direttiva 90/314/CEE faceva espresso riferimento alla figura del «consumatore», mentre l’art. 3, n. 6, della direttiva UE 2015/2302 ha operato una scelta diversa, introducendo la nozione di «viaggiatore». Secondo il considerando 7, infatti, «al fine di evitare confusione con la definizione di “consumatore” usata in altra legislazione dell’Unione, è opportuno definire le persone protette dalla presente direttiva come “viaggiatori”».

L'art. 33 riprende tutte le definizioni contenute nella direttiva relative alla nozione di "servizio turistico", indicando quando una combinazione di servizi, pur se intervenuta successivamente alla stipula del contratto (per esempio, buono regalo per un pacchetto turistico) oppure mediante piattaforme *on-line*, è da considerare pacchetto turistico e specificando altresì la (nuova) nozione di "servizi turistici collegati", che offre comunque alcune garanzie ai viaggiatori se pur in misura minore rispetto ai pacchetti turistici.

In particolare, vi è un ampliamento della nozione di «pacchetto turistico» e di contratto di vendita di pacchetto turistico: si elimina il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie e si chiarisce che comprende anche i contratti *on-line*, i pacchetti su misura e i pacchetti c.d. "dinamici", con esclusione delle semplici escursioni, dei contratti di *business travel* e dei viaggi organizzati dalle associazioni non riconosciute nel limite massimo di due all'anno. Si conferma che per la configurazione del pacchetto turistico non è necessario il servizio di trasporto, per cui sono pacchetti anche quelle combinazioni offerte dai villaggi turistici che comprendono alloggio e visite guidate oppure attività sportive e di animazione. Non sono servizi turistici a se stanti quelli che fanno intrinsecamente parte di un altro servizio turistico, come per esempio il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri, il servizio di trasporto su brevi distanze come il trasporto di passeggeri nell'ambito di una visita guidata o i transfer tra un albergo e un aeroporto o una stazione ferroviaria, i pasti, le bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio, o l'accesso a strutture *in loco*, come piscina, sauna, centro benessere o palestra, incluso per i clienti dell'albergo. Nella definizione di pacchetto turistico rientra ovviamente la crociera turistica, nella quale il trasporto è un elemento essenziale ma non rappresenta l'elemento teleologico, che consiste invece nella realizzazione di un viaggio per finalità ricreative (cfr. considerando 17).

I servizi turistici collegati sono definiti come servizi turistici acquistati con contratti distinti presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione *on-line*, per i quali si prevede l'estensione degli obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e d'informazione al viaggiatore.

Sono inoltre specificate le figure professionali tipicamente addette al commercio di viaggio, nelle diverse vesti di organizzatore, venditore, o semplicemente professionista. L'organizzatore del viaggio corrisponde normalmente a un tour operator, ossia colui che realizza la combinazione degli elementi del pacchetto turistico che può vendere i pacchetti turistici sia in via diretta sia attraverso altri soggetti. Al posto dell'intermediario si ripropone la figura del "venditore" (già presente nella precedente formulazione del codice del consumo), che vende pacchetti turistici realizzati da un organizzatore. Viene mantenuto fermo il principio secondo cui la fatturazione separata dei diversi

elementi di uno stesso pacchetto non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi previsti nel relativo Capo, recuperando il disposto dell'articolo 34, comma 2, del codice del turismo. Il consumatore di viaggi è definito "viaggiatore" (anziché turista), in quanto comprende anche coloro che viaggiano per scopi professionali, compresi i liberi professionisti, o i lavoratori autonomi o altre persone fisiche, qualora non definiscano le modalità di viaggio in base a un accordo generale. La locuzione "contratto di vendita di pacchetti turistici", in luogo della dizione letterale della direttiva "contratto di pacchetto turistico", è mutuata dall'art. 25, comma 1, del codice del turismo.

**La Sezione II (artt. 34-37)** riprende pressoché testualmente il disposto degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva, relativi agli obblighi di informazione e al contenuto del contratto di pacchetto turistico, che hanno valore vincolante per le parti contraenti.

L'art. 34 elenca le informazioni che sia l'organizzatore sia il venditore sono tenuti a fornire al viaggiatore prima della stipula del contratto (sulle quali si rinvia anche all'apposito modulo standard). Si ha cura di precisare che tra le informazioni relative ai costi aggiuntivi, da fornire al viaggiatore, vi sono anche le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, così da consentire un migliore temperamento delle esigenze dei viaggiatori e degli organizzatori di viaggio nonché un efficace coordinamento con l'articolo 38 della presente proposta. Si segnala, altresì, che l'articolo 34, lett. f), dello schema - relativo alle informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto, visti e le formalità sanitarie - tiene conto dell'attuale formulazione dell'articolo 38, comma 1, lett. e), del codice del turismo. Tuttavia, poiché la direttiva (UE) 2105/2302, così come a suo tempo la direttiva 90/314/CEE, si limita stabilire un obbligo generale, è parso opportuno sopprimere la limitazione (contenuta nel codice del turismo) ai soli cittadini membri dell'UE degli obblighi di informazione a carico dell'organizzatore e del venditore, dilatando tali obblighi anche a favore di cittadini extraeuropei. Le informazioni devono essere sempre fornite in modo chiaro e preciso e, se scritte, leggibile. Si precisa l'obbligo, per il professionista, di indicare gli estremi della polizza di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con il contratto di pacchetto turistico (cfr. art. 47, comma 1, dello schema) e della polizza assicurativa o garanzia bancaria o di altra forma di copertura (cfr. art. 47, comma 3, dello schema) che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto, senza indebito ritardo su richiesta del viaggiatore, e il rientro immediato del viaggiatore nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rimpatrio (cfr. art. 47, comma 2, dello schema).

L'art. 35 enuncia il principio del carattere vincolante delle informazioni di cui all'articolo 34. Tali informazioni formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate. Ogni eventuale modifica va comunicata prima della conclusione del contratto, e il viaggiatore non è tenuto al pagamento di eventuali costi o spese non comunicati

L'art. 36 consente che la forma del contratto sia anche non scritta, modificando sul punto la previsione attuale dell'art. 35 del codice del turismo, che richiede la forma scritta. Ciò anche in considerazione dell'espandersi dei contratti stipulati on-line. Copia del contratto va comunque consegnata su un supporto durevole (quindi anche via e-mail).

L'art. 37 precisa che l'onere della prova inerente all'adempimento degli obblighi informativi ricade sul professionista. L'art. 37, comma 2, ripete il contenuto dell'attuale art. 37, comma 4, codice del turismo, rendendo esplicita la possibilità per il consumatore di fare ricorso all'Autorità in caso di pubblicità ingannevole. Mentre non pare che possa configurare un'ipotesi di *gold plating* (è stata inserita in sede di recepimento della direttiva 90/314/CEE che pure non prevedeva alcunché al riguardo), la fattispecie, facendo rinvio ed essendo assorbita dalla disciplina interna relativa al divieto di pubblicità ingannevole, ha soltanto una funzione rafforzativa, allo scopo di rendere maggiormente esplicito il divieto.

La disciplina delle modifiche al contratto di pacchetto turistico di cui alla **Sezione III (artt. 38-41)** riproduce le previsioni assai dettagliate contenute negli articoli da 9 a 12 della direttiva.

L'art. 38 consente al viaggiatore di cedere il contratto, con preavviso dato almeno 7 giorni prima dell'inizio del pacchetto, ad altro soggetto idoneo; in tal caso entrambi sono obbligati in solido al pagamento del prezzo.

L'art. 39 prevede che il prezzo del contratto possa essere aumentato solo se espressamente previsto e al ricorrere di ipotesi tassative, legate alla variazione dei prezzi del carburante, di tasse o diritti o dei tassi di cambio, nonché previa comunicazione almeno 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto. Ove sia previsto l'aumento del prezzo, in caso di aumento dei costi suddetti il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nel caso di diminuzione il prezzo deve essere corrispondentemente diminuito. In ogni caso, ove l'aumento del prezzo superi l'8 per cento del prezzo pattuito, il viaggiatore può recedere dal contratto senza corrispondere le relative spese (eccetto le spese amministrative).

L'art. 40 consente all'organizzatore di riservarsi di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali diverse dal prezzo, ove siano di scarsa importanza. La scarsa importanza va valutata con riferimento all'art. 1455 del codice civile, che funge da parametro, e quindi il giudizio di (non) gravità deve essere fatto alla stregua di tale norma. Ove le modifiche proposte siano significative, o non possano essere soddisfatte specifiche richieste del viaggiatore o in caso di aumento del prezzo oltre

l'8 per cento, il viaggiatore può recedere dal contratto senza corrispondere le relative spese (eccetto le spese amministrative). Nel caso di recesso, è fatta salva la possibilità, per l'organizzatore, di proporre un pacchetto sostitutivo.

L'art. 41 disciplina il diritto di recesso dal contratto. Nello schema il termine recesso è sempre usato in senso tecnico. Il viaggiatore può recedere in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto: ovviamente ciò inciderà sul rimborso del prezzo, che dipende anche dalla riassegnazione dei servizi turistici. Possono essere pattuite spese standard di recesso. Il viaggiatore ha diritto al recesso senza spese anche in caso di accadimenti straordinari sul luogo di destinazione, quali gravi problemi di sicurezza, pericoli per la salute pubblica o calamità naturali (per esempio, conflitti armati o terrorismo, gravi malattie, inondazioni, terremoti, condizioni metereologiche avverse *etc.*: cfr. considerando 31). Anche l'organizzatore può recedere dal contratto ove non raggiunga il numero minimo di partecipanti (con preavviso che varia a seconda della durata prevista del viaggio) oppure al verificarsi di circostanze straordinarie). Se il contratto è stipulato fuori da locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recesso nei 14 giorni successivi (esercitando la facoltà prevista dalla direttiva 2015/2302 si è estesa ai contratti di pacchetto turistico la disciplina del recesso di pentimento di cui all'articolo 52 del codice del consumo).

**La Sezione IV (artt. 42-46)** si occupa della regolamentazione della responsabilità dell'organizzatore per l'inesatta esecuzione del pacchetto turistico.

Nella formulazione dell'art. 42 si è dato particolare valore all'applicazione dei principi di buona fede, di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, e di responsabilità per il fatto degli ausiliari e preposti ai sensi dell'articolo 1228 del medesimo codice civile. Al fine di temperare le esigenze dei viaggiatori e degli organizzatori di viaggio, si è ritenuto di precisare che la comunicazione da parte del viaggiatore di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del pacchetto debba avvenire senza ingiustificato ritardo, tenuto conto delle circostanze del caso, così da favorire la possibilità che l'operatore inadempiente possa tempestivamente porvi rimedio. La specificazione che il periodo ragionevole fissato dal viaggiatore deve essere effettuato secondo canoni di buona fede, e che le spese delle quali può essere chiesto il rimborso devono essere necessarie, ragionevoli e documentate, segue la ratio di evitare defatiganti contenziosi e consente un migliore temperamento delle esigenze dei viaggiatori e degli organizzatori di viaggio. In ogni caso la fissazione di un termine ragionevole per porre rimedio al difetto di conformità si intende correlata alla necessità di usufruire dei servizi compresi nel pacchetto e comunque non può essere inferiore ai tempi tecnici necessari.

L'art. 43 prevede, a favore del viaggiatore, la riduzione del prezzo in presenza di difetti di conformità. Si segnala, in materia di risarcimento del danno al viaggiatore, che mentre non sono

consentite limitazioni dell'obbligazione risarcitoria per i danni alla persona, l'articolo 43, comma 5, nel recepire il disposto dell'articolo 14, comma 4, della direttiva, stabilisce che il contratto di pacchetto turistico possa prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. Con riferimento ai termini prescrizionali introdotti dall'articolo 43 dello schema, relativi al diritto alla riduzione del prezzo ed al diritto al risarcimento dei danni, si è cercato, per quanto possibile, di allineare l'effetto preclusivo ai termini prescrizionali brevi previsti dalla disciplina delle singole prestazioni incluse nei pacchetti turistici. In dettaglio, l'articolo 43, comma 7, prevede il termine di due anni, nel limite minimo indicato dall'articolo 14, par. 6, della direttiva, così da non precludere il regolare esercizio del diritto di regresso. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona, invece, si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a norma dell'articolo 43, comma 8, dello schema. L'organizzatore può comunque avvalersi di eventuali limitazioni al risarcimento dei danni previste a favore del fornitore di servizi turistici da convenzioni internazionali.

L'art. 44 prevede che il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore. In tale caso, ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al primo comma è considerata data di ricezione anche per l'organizzatore.

L'art. 45 prevede, a carico dell'organizzatore, l'obbligo di prestare assistenza al viaggiatore, sia con riguardo ai servizi sanitari o all'assistenza consolare sia assistendolo nelle comunicazioni a distanza.

L'articolo 46 dello schema di recepimento mantiene la consolidata fattispecie del danno da vacanza rovinata, così come disciplinato dall'attuale articolo 47, comma 1, del codice del turismo, avendo tuttavia cura di precisare meglio l'imputazione delle rispettive responsabilità in capo all'organizzatore ed al venditore in funzione della diversa natura giuridica del contratto di pacchetto turistico e del contratto di intermediazione di viaggio. In proposito, giova evidenziare, altresì, che nella individuazione del relativo termine prescrizionale si supera il sistema del "doppio termine", già previsto dall'articolo 47, comma 2, del codice del turismo, in favore del solo termine triennale, precisando altresì che il *dies a quo* coincide con la data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza (come già nel codice del turismo). Il risarcimento del danno morale, dovuto alla delusione ed allo stress subiti a causa del disservizio, è stato ampiamente ammesso dalla Corte di Cassazione,

che ha ricordato che il fondamento è proprio nella c.d. vacanza rovinata (Cass. 4 marzo 2010, n. 5189), affermando che la risarcibilità di tale danno “è prevista dalla legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea”. Infatti tale Corte, già nel 2002 (sentenza 12 marzo 2002, n. 168), pronunciandosi in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 5 della precedente direttiva sui pacchetti turistici (n. 90/314/CEE), aveva affermato che il suddetto articolo “*deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso*”, mettendo in evidenza che nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso “danni diversi da quelli corporali”, “al di là dell’indennizzo delle sofferenze fisiche” e che “tutti gli ordinamenti giuridici moderni (riconoscono) un’importanza sempre maggiore alle vacanze”. La direttiva del 2015, al considerando 34, conferma tale impostazione, auspicando che il risarcimento dei danni copra anche i danni morali, come la perdita in termini di godimento del viaggio o della vacanza a causa di problemi sostanziali nell’esecuzione del pacchetto.

In relazione alla protezione del viaggiatore per il caso di insolvenza o fallimento, a chiarimento della disciplina introdotta dalla direttiva ed a maggiore tutela del turista si è ritenuto di specificare che le disposizioni della **Sezione V** (artt. 47-48) si riferiscono, oltre che al caso di insolvenza, anche a quello di fallimento dell’organizzatore e del venditore.

L’art. 47 prevede l’obbligo assicurativo a favore del viaggiatore a carico dell’organizzatore e del venditore per i danni derivanti dall’inadempimento del contratto di vendita di pacchetto turistico. Nella prospettiva di assicurare il massimo livello di tutela del consumatore, così come attualmente previsto nell’ordinamento interno, tenuto conto delle dinamiche del mercato, si è stabilito, altresì, di estendere al venditore la disciplina di cui alla presente Sezione, che la direttiva riferisce in via principale al solo organizzatore di viaggi. A maggiore salvaguardia della posizione del viaggiatore, inoltre, considerato anche le particolari circostanze alle quali si riferisce l’operatività dell’articolo 47, comma 2, dello schema, è parso necessario chiarire che la garanzia in caso di insolvenza o fallimento dell’operatore di viaggio copre anche il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rimpatrio. E’ inoltre stato riprodotto al comma 3 il vigente comma 3 dell’articolo 50 del Codice del Turismo ai sensi del quale gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2.

Si precisa inoltre che il comma 9 dell’articolo in parola, il cui testo corrisponde a quello del comma 5 dell’articolo 50 attualmente vigente, è completato dalla previsione dell’articolo 19-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

Quest'ultima disposizione, che prevede la pubblicazione da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di informazioni sui possibili rischi derivanti dai viaggi all'estero, costituisce infatti un parametro primario di valutazione della normale diligenza di cui il cittadino è chiamato a fare uso nella decisione di intraprendere viaggi all'estero.

L'art. 48 prevede il riconoscimento reciproco delle protezioni in caso d'insolvenza previste dagli Stati membri conformi alla direttiva. Si individua inoltre quale punto di contatto centrale la Direzione generale Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il cui recapito è comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione. Se uno Stato membro dubita dell'efficacia delle misure di protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore, chiede chiarimenti al punto di contatto, che risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

L'articolo 19 della direttiva innova profondamente il quadro giuridico introducendo la nuova disciplina dei servizi turistici collegati, come meglio risulta dalla **Sezione VI** dello schema di recepimento, che riprende fedelmente il contenuto della normativa europea. In particolare, viene estesa anche a questa ipotesi la protezione del viaggiatore in caso di fallimento o insolvenza dell'organizzatore prevista dagli articoli 47 e 48. Viene previsto un particolare onere informativo a carico del professionista che agevola un servizio turistico collegato, la cui violazione comporta l'applicazione della disciplina di maggior tutela prevista a favore del viaggiatore che acquisti un pacchetto turistico. Il professionista, diverso dal professionista agevolante, che concluda un contratto di servizio collegato a un altro deve informare il professionista agevolante.

La disciplina della responsabilità del venditore di pacchetto turistico, secondo le previsioni della **Sezione VII** (articoli 50-51-quater) dello schema, costituisce un elemento particolarmente significativo della nuova disciplina dei contratti del turismo organizzato.

L'art. 50, nel dare applicazione all'articolo 13, par. 1, della direttiva, qualificato il contratto che lega il viaggiatore e il venditore come autonomo contratto di intermediazione di viaggio, introduce una disciplina specifica della responsabilità del venditore di pacchetto turistico, distinta rispetto a quella dell'organizzatore di viaggi, secondo la tradizione, ormai ampiamente consolidata, affermata nell'ordinamento interno. Il codice del turismo attuale (art. 43, c.1) prevede che l'organizzatore e l'intermediario (venditore) sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità. La nuova previsione introduce norme specifiche e regole più chiare in materia di responsabilità dell'agente intermediario nella vendita dei pacchetti e nella prenotazione dei servizi turistici, distinta rispetto a quella dell'organizzatore di viaggi, secondo l'impostazione consolidata. L'agente di viaggi risponde nei confronti del viaggiatore in base alle regole del mandato, mentre è considerato come organizzatore nel caso in cui ometta di fornire al viaggiatore il modulo informativo standard e le informazioni relative all'organizzatore, ovvero ometta di informare il

viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore. Al riguardo, si è preferito non accogliere la possibilità, prevista come opzionale dalla direttiva, di estendere tout court anche al venditore il regime di responsabilità previsto per l'organizzatore, preferendo invece individuare ipotesi specifiche di estensione di tale responsabilità, ritenendo comunque il viaggiatore ampiamente garantito dalla disciplina proposta. Si è ritenuto pertanto preferibile confermare l'ordinamento vigente anche al fine di evitare il rischio, in caso contrario, di far ricadere sui viaggiatori i costi maggiori assunti dal venditore.

L'articolo 51 disciplina la responsabilità del professionista in caso di difetti del sistema di prenotazione ove non siano imputabili al viaggiatore o dipendano da circostanze inevitabili e straordinarie.

L'articolo 51-bis introduce uno specifico obbligo per il venditore di indicare la propria qualità, stabilendo che l'agente di viaggi sia considerato come organizzatore qualora, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, ometta di fornire al viaggiatore il modulo informativo standard e, se applicabili al pacchetto, le informazioni relative all'organizzatore, ovvero ometta di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore, ingenerando con ciò confusione nel viaggiatore.

L'art. 51-ter prevede che, ove l'organizzatore sia stabilito fuori dallo spazio economico europeo e non si conformi agli obblighi previsti, in sua vece ne risponde il venditore.

L'art. 51-quater prevede che, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

La Sezione VIII (artt. 51-quinquies e 51-sexies) introduce regole in materia di azioni di regresso e diritto di surrogazione, in linea con quanto attualmente previsto dall'articolo 48 del codice del turismo, oltre a stabilire l'inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore.

In attuazione dell'articolo 25 della direttiva 2015/2302, la **Sezione IX** (artt. 51-septies-51-novies) introduce uno specifico apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla normativa europea, adottando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, nel rispetto delle attribuzioni proprie delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

L'art. 51-septies prevede sanzioni amministrative pecuniarie nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la cessazione dell'attività specifiche per le violazioni in materia di pacchetti turistici. In particolare, sono stabilite sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione. Nel caso di violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli articoli 47 e 48, al professionista, all'organizzatore o al venditore si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività

da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, l'autorità competente dispone la cessazione dell'attività. Si specifica che i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni rappresentano entrate eventuali il cui ammontare è di difficile quantificazione. Con il comma 8 dell'articolo 51-*septies* si introduce un meccanismo di destinazione dei proventi analogo a quello vigente per le fattispecie già oggi disciplinate. Viene, infatti, integrato l'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 – legge finanziaria 2001, prevedendo che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in oggetto siano destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei viaggiatori, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.

La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dall'articolo 51-*octies* dello schema di recepimento, è attribuita all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La previsione rinvia, limitatamente ai poteri istruttori dell'Autorità e alle modalità procedurali con cui la stessa deve condurre l'accertamento delle violazioni in questione, alle regole procedurali di cui all'art. 27 del codice del consumo.

**L'art. 2** dello schema regola i rapporti della nuova disciplina con il codice del consumo. Al riguardo, si conferma l'esclusione ai contratti del turismo organizzato di parte della disciplina del codice del consumo (relativa alle informazioni precontrattuali, al diritto di recesso, alle sanzioni *etc*), trattandosi delle stesse materie regolate dal codice del turismo, come novellato, e salve comunque alcune norme del codice del consumo esplicitamente richiamate. La disposizione va ovviamente coordinata con il rinvio alle disposizioni del codice del consumo, se compatibili, inserita nell'art. 32, comma 3, del nuovo Capo I del Titolo VI del codice del turismo.

**L'art. 3**, oltre a stabilire, in conformità alla direttiva, la data di entrata in vigore della nuova disciplina (1 luglio 2018), prevede altresì, al fine di evitare dubbi applicativi, che essa si applichi ai contratti conclusi a decorrere dalla medesima data.

**L'art. 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

TABELLA DI CONCORDANZA

DIRETTIVA 2015/2302/UE

DIRETTIVA 2015/2302/UE	CAPO I TITOLO VI CODICE TURISMO (art. 1 schema d.lgs.)
Art. 1	-
Art. 2	Articolo 32
Art. 3	Articolo 33
Art. 4	-
Art. 5	Articolo 34
Art. 6	Articolo 35
Art. 7	Articolo 36
Art. 8	Articolo 37
Art. 9	Articolo 38
Art. 10	Articolo 39
Art. 11	Articolo 40
Art. 12	Articolo 41
Art. 13	Articolo 42
Art. 14	Articolo 43
Art. 15	Articolo 44
Art. 16	Articolo 45
Considerando n. 34	Articolo 46
Art. 17	Articolo 47
Art. 18	Articolo 48
Art. 19	Articolo 49
Art. 20	Articolo 51-ter
Art. 21	Articolo 51
Art. 22	Articolo 51- <i>quinquies</i>
Art. 23	Articolo 51- <i>sexies</i>
Art. 24	-
Art. 25	Articolo 51- <i>septies</i> Articolo 51- <i>octies</i>
Art. 26	-
Art. 27	-
Art. 28	-
Art. 29	-
Art. 30	-
Art. 31	-
Allegato I	Allegato A
Allegato II	Allegato B

## RELAZIONE TECNICA

### Descrizione degli eventuali impatti sugli equilibri di finanza pubblica.

Il mercato del turismo ha subito profondi cambiamenti: ai canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto Internet che è diventato via via il mezzo più importante attraverso il quale vengono offerti e venduti i servizi turistici, non solo nella forma dei tradizionali pacchetti preconfezionati ma molto più spesso personalizzati. La direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio si propone di adattare agli sviluppi del settore il quadro legislativo al fine di renderlo più adeguato al mercato interno, eliminare le ambiguità e colmare le lacune normative.

Ad eccezione dell'articolo 51-*septies*, di cui si parlerà in seguito, le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame configurano norme di natura ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica, prevedendo, peraltro, adempimenti a carico di soggetti privati.

Per quanto riguarda la norma sopra richiamata, si specifica quanto segue.

L'articolo 51-*septies* riguarda le sanzioni amministrative. Tale norma, facendo salvi le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per le pratiche commerciali scorrette, così come disciplinati alla Parte II, Titolo III, Capo III, dall'articolo 27 all'articolo 27-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, prevede l'ammontare delle specifiche sanzioni a carico dell'organizzatore o del venditore nel caso in cui contravvengano ai corrispondenti obblighi elencati nel medesimo articolo.

L'articolo 51-*octies* prevede che le attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni siano affidate all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibendone la continuazione ed eliminandone gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Di conseguenza l'attività indicata non determina nuovi oneri per la finanza pubblica.

Si specifica che i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni rappresentano entrate eventuali il cui ammontare è di difficile quantificazione. Con il comma 8 dell'articolo 51-*septies* si introduce un meccanismo di destinazione dei proventi analogo a quello vigente per le fattispecie già oggi disciplinate. Viene, infatti, integrato l'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 – legge finanziaria 2001, prevedendo che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in oggetto siano destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato da istituirsi nell'ambito del Capo 18 e possono essere riassegnate con



decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei viaggiatori, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.

L'intervento non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.


Le attività discendenti da tale ultima previsione saranno svolte dai competenti uffici della Direzione Generale del Turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito delle risorse umane e strumentali in dotazione a legislazione vigente, che risultano al riguardo adeguate.

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 48 del 28.2.1997 è stata conclusa.



POSITIVO

IL RESPONSABILE  
DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO



20 FEB. 2018

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio ...

## ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

**Amministrazione proponente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

**Titolo:** : Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio

**Indicazione del referente dell'amministrazione proponente:**

### PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo*

Il mercato del turismo ha subito profondi cambiamenti: ai canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto Internet che è diventato via via il mezzo più importante attraverso il quale vengono offerti e venduti i servizi turistici, non solo nella forma dei tradizionali pacchetti preconfezionati ma molto più spesso personalizzati. La direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio si propone di adattare agli sviluppi del settore il quadro legislativo al fine di renderlo più adeguato al mercato interno, eliminare le ambiguità e colmare le lacune normative. Lo schema di decreto legislativo in esame è diretto al recepimento della richiamata direttiva. Lo schema di decreto è presentato in adempimento dell'articolo 1, comma 1, allegato A, n. 2, della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017). Il termine di recepimento è individuato nel 21 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 163 del 2017 che rinvia alle modalità di adozioni dei decreti di attuazione delle direttive europee di cui all'allegato A della legge di delegazione ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. A norma dell'articolo 28 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla normativa europea. Le nuove disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 1° luglio 2018. L'intervento è pertanto compatibile con il programma di Governo.

## ***2. Analisi del quadro normativo nazionale.***

Le norme di recepimento della direttiva si collocano nell'ambito della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (c.d. "codice del turismo"), inserendo la novella nel Titolo VI, Capo I, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (recante Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). La disciplina interferisce anche con la normativa a tutela dei consumatori (ed infatti prima di confluire nel codice del turismo era contenuta nel codice del consumo, di cui al d.lgs. 206 del 2005). Il decreto di recepimento si preoccupa pertanto di coordinare la normativa con il codice del consumo, prevedendo un rinvio generale a quest'ultimo, ove compatibile, ma prevedendo anche norme speciali, come in materia di apparato sanzionatorio.

## ***3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Lo schema:

- sostituisce integralmente, riscrivendolo, il Capo I, Il Titolo VI, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio (codice del turismo);
- novella l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sostituendo la lettera g).

## ***4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Occorre evidenziare che la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2 aprile 2012, che ha dichiarato l'illegittimità di alcuni articoli (o parte di essi) del codice del turismo, per eccesso di delega e travalicamento delle attribuzioni regionali, non ha inciso sulle norme del Capo oggetto della presente novella, disciplinanti in modo organico i pacchetti turistici e la tutela del "consumatore turista", a loro volta assorbendo e integrando le precedenti norme contenute nel codice del consumo. In aderenza alle indicazioni della Consulta, il presente decreto intende ridisciplinare i contratti del turismo organizzato, con ciò adeguandosi al diritto europeo, negli ambiti di sua competenza esclusiva e per la tutela di interessi di sicuro rilievo nazionale (quali la tutela del consumatore, mercato e concorrenza, l'ordinamento civile, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni), come peraltro presupposto e implicito nella legge delega.

*5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

L'intervento normativo non pone problemi di compatibilità con le competenze esclusive e concorrenti delle regioni a statuto ordinario e con le prerogative delle regioni a statuto speciale. In considerazione tuttavia della contiguità e del parziale intreccio con la materia del turismo, ricadente nelle competenze regionali ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, il Ministero ritiene opportuno sottoporre lo schema di decreto, dopo l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri, all'esame della Conferenza Stato-regioni, al fine di acquisirne il parere.

*6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Effettuata la verifica, non sono stati riscontrati profili di incompatibilità con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

*7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.

*8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono in corso progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

*9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di giudizi di costituzionalità pendenti nella materia.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE**

*10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo costituisce il recepimento della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa

*11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

E' stata archiviata, dopo quasi quattro anni, la procedura d'infrazione (P1 2012/4094) aperta

nel 2012 da Bruxelles sull'Italia, in quanto i consumatori italiani che acquistano i pacchetti-vacanza 'tutto compreso' verranno rimborsati come prevede la legge in caso di fallimento dell'operatore turistico. Infatti l'Italia aveva costituito un Fondo nazionale di garanzia per coprire i consumatori in caso di bancarotta degli operatori turistici (art. 51 codice del turismo) ma questo, come emerso dal caso Todomondo nel 2009, non aveva abbastanza risorse. Da luglio 2016 le autorità italiane hanno sostituito il Fondo con l'obbligo per gli operatori turistici e le agenzie di viaggio di stipulare un'assicurazione o fornire una garanzia bancaria per tutti i pagamenti percepiti dai consumatori. I viaggiatori sono così pienamente tutelati. L'Italia ha inoltre preso disposizioni per risarcire tutti i viaggiatori che in passato hanno subito danni.

#### *12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo in esame non presenta profili di contrasto con obblighi internazionali assunti dall'Italia

#### *13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

La giurisprudenza europea ha riconosciuto la legittimità del risarcimento dei danni morali, come nel caso del danno "da vacanza rovinata". Si cita, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 12 marzo 2002, in causa C-168/00, Simone Leitner c. TUI Deutschland GmbH & Co. KG., per effetto della quale l'istituto è stato introdotto nel codice civile tedesco. A sua volta, il risarcimento del danno morale, dovuto alla delusione ed allo stress subiti a causa del disservizio, è stato ampiamente ammesso dalla Corte di Cassazione, che ha ricordato che il fondamento è proprio nella c.d. vacanza rovinata (cfr., per esempio, Cass. 4 marzo 2010, n. 5189), affermando che la risarcibilità di tale danno "è prevista dalla legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea".

#### *15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

### **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

#### *1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento normativo introduce nuove definizioni, recependo la direttiva, come il

termine “viaggiatore” al posto del precedente “turista”. Conferma altre espressioni già contenute nel codice del turismo, quali “contratti di vendita di pacchetti turistici”. In ogni caso, non si pongono problemi di coerenza con le definizioni in uso, anche se i nuovi contratti dovranno utilizzare le nuove definizioni.

*2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

*3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto provvede a sostituire il Capo I del Titolo VI del codice del turismo. A causa della minuziosità della direttiva e delle novità introdotte non si è ritenuto di poter intervenire novellando i singoli articoli. Si è novellata inoltre la lettera g) dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

*4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

*5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'intervento normativo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

*6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

*7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi provvedimenti attuativi di natura normativa.

*8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con*

*correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non si hanno segnalazioni al riguardo.

**OGGETTO:** Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva della direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che ~~modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio~~

## RELAZIONE AIR

Referenti: Maria Cristina Dattoli – ufficio legislativo  
[mariacristina.dattoli@beniculturali.it](mailto:mariacristina.dattoli@beniculturali.it) – tel. 06-67232975

### *SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione*

**A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:**

Il mercato del turismo ha subito profondi cambiamenti: ai canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto Internet che è diventato via via il mezzo più importante attraverso il quale vengono offerti e venduti i servizi turistici, non solo nella forma dei tradizionali pacchetti preconfezionati ma molto più spesso personalizzati. La direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio si propone di adattare agli sviluppi del settore il quadro legislativo al fine di renderlo più adeguato al mercato interno, eliminare le ambiguità e colmare le lacune normative. Lo schema di decreto legislativo in esame è diretto al recepimento della richiamata direttiva. Lo schema di decreto è presentato in adempimento dell'articolo 1, comma 1, allegato A, n. 2, della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017). Il termine di recepimento è individuato nel 21 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 163 del 2017 che rinvia alle modalità di adozioni dei decreti di attuazione delle direttive europee di cui all'allegato A della legge di delegazione ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. A norma dell'articolo 28 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla normativa europea. Le nuove disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 1° luglio 2018.

**B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:**

Fatti salvi i maggiori diritti attualmente previsti dal codice del turismo a tutela della posizione del viaggiatore, (tra i quali, in particolare l'applicazione della direttiva in caso di fatturazione separata dei servizi, il risarcimento del danno da vacanza rovinata in favore del viaggiatore, le garanzie in caso di insolvenza o fallimento e l'assistenza al viaggiatore in difficoltà, il diritto di recesso di pentimento, riconosciuto al viaggiatore secondo quanto previsto dal codice del consumo per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali), il legislatore europeo ha voluto perseguire soprattutto i seguenti obiettivi di breve, medio o lungo periodo:

- (a) adeguare la normativa vigente agli sviluppi del settore, specie alla vendita online di pacchetti turistici, di pacchetti "dinamici" e di servizi turistici collegati;
- (b) aumentare la trasparenza e la tutela dei viaggiatori, intervenendo su alcune "zone grigie" e colmando molte lacune presenti nella disciplina attualmente vigente;
- (c) realizzare un effettivo mercato interno europeo e rafforzare la certezza giuridica per i professionisti e le imprese, nella prospettiva di aumentarne la competitività;
- (d) armonizzare la legislazione degli Stati membri dettando regole cogenti e introducendo una disciplina estremamente dettagliata.

**C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR:**

Il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati alla lettera B) sarà verificato attraverso il monitoraggio dell'andamento del mercato relativo alle compravendite dei pacchetti turistici a fronte delle azioni risarcitorie a tutela dei diritti dei viaggiatori eventualmente non rispettati. Inoltre, considerato che, sotto il profilo della tutela amministrativa, lo schema di recepimento della direttiva introduce un nuovo apparato sanzionatorio a carico dell'organizzatore o del venditore che contravvengano alle disposizioni di legge affidando all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l'accertamento delle violazioni, l'inibizione della continuazione dei comportamenti scorretti, l'eliminazione degli effetti, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni amministrative accessorie, il raggiungimento degli obiettivi potrà essere verificato attraverso periodici contatti con l'AGCM sul numero di interventi sanzionatori effettuati.

**D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:**

I soggetti destinatari dei principali effetti dell'intervento normativo sono rappresentati dalle figure professionali tipicamente addette al commercio di viaggio, nelle diverse vesti di organizzatore, venditore, o semplicemente professionista. Destinatari sono, altresì, i viaggiatori

nel senso più ampio del termine, in quanto comprendente anche coloro che viaggiano per scopi professionali, compresi i liberi professionisti.

#### *SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento*

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato dal gruppo di lavoro di esperti costituito con decreto del Direttore generale Turismo n. 389 del 25 ottobre 2017, all'esito di una approfondita istruttoria tecnica della Direzione generale Turismo del MiBACT che ha provveduto alle audizioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative (tra cui: Federazione turismo organizzato, Federturismo travel, Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo, Assoviaggi, Federalberghi). Con riferimento alla fase di consultazione delle associazioni rappresentative degli operatori economici del settore e dei consumatori, la Direzione ha ricevuto, su sua richiesta, note e osservazioni sul testo della direttiva nella versione ufficiale tradotta in lingua italiana. Inoltre, con nota del 2 febbraio 2017 del Ministero dello sviluppo economico sono pervenuti ulteriori suggerimenti e osservazioni anche sullo schema di decreto legislativo di recepimento da parte delle associazioni di categoria.

In considerazione della contiguità e del parziale intreccio con la materia del turismo, ricadente nelle competenze regionali ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, il MiBact ha ritenuto di portare lo schema di decreto, dopo l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri, all'esame della Conferenza Stato-regioni, al fine di acquisirne il parere.

#### *SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

L'opzione di non intervento non è stata ritenuta perseguibile in considerazione dell'esigenza di modificare lo status quo a seguito della Direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati. In mancanza di formale recepimento lo Stato italiano sarebbe passibile di procedura di infrazione, dato che si avrebbe una diversità di regime normativo in materia rispetto a quanto previsto a livello di Unione europea.

#### *SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio*

Non sono state valutate come possibili opzioni alternative all'intervento regolatorio. Con la nuova direttiva si è scelto di passare da una "armonizzazione minima" a una "armonizzazione forte", introducendo una disciplina più dettagliata e prescrittiva per creare un contesto di maggiore omogeneità normativa. La vecchia direttiva, infatti, contenendo principi di carattere generale, lasciava un eccessivo margine di discrezionalità ai singoli Paesi membri e si è rivelata nel tempo insufficiente, consentendo una sensibile diversificazione dei regimi giuridici tra i diversi Paesi. La direttiva si presenta particolarmente dettagliata e lascia un ridotto

marginale di discrezionalità ai singoli Stati membri nel recepimento delle sue disposizioni. Con riferimento al livello di armonizzazione.

**SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

**A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione:**

L'emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva in esame non comporta svantaggi a carico dei destinatari e non ha incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni. I vantaggi collettivi sono rappresentati dalle maggiori garanzie previste dall'intervento normativo a favore dei viaggiatori, in armonia con la legislazione europea.

**B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:**

Sono previsti, già stabiliti dalla Direttiva, in capo ai professionisti, persone fisiche o giuridiche, obblighi informativi che i medesimi sono tenuti a rispettare prima della stipula del contratto. Le informazioni da fornire al viaggiatore sono indicate negli appositi moduli allegati al decreto e sono pertinenti sia agli operatori stessi che alle caratteristiche del pacchetto o ai servizi turistici collegati, nonché ai diritti dei viaggiatori in caso di non conformità del viaggio a quanto previsto dal contratto.

**C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione:**

Non sono previsti oneri informativi e connessi costi amministrativi a carico di cittadini e imprese che comportino raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

**D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e**

gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.):

Il presente decreto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La verifica del raggiungimento degli obiettivi sarà effettuata nell'ambito delle funzioni svolte dagli uffici dell'Amministrazione competente in materia con le risorse amministrative e gestionali esistenti.

*SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese*

L'intervento regolatorio non ha alcuna incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

*SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione*

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto:**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):**

Non sono previste particolari azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento, oltre alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Amministrazione dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:**

L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere costantemente monitorati e valutati nell'ambito dell'ordinaria attività degli Uffici delle Amministrazioni dei beni e delle attività culturali e del turismo attraverso contatti con le associazioni di categoria e con l'AGCM, atteso che la Sezione IX (artt. 51-septies-51-novies) introduce uno specifico apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla normativa europea.

**D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:**

Non sono previsti meccanismi di revisione dell'intervento regolatorio.

**E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:**

La VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nella sezione I, lettera B) e, quindi, dell'efficacia complessiva dell'intervento mediante l'analisi dei dati resi disponibili - a richiesta della Direzione generale Turismo - all'AGCM nonché alle associazioni di categoria e dei consumatori, anche in raccordo con il MISE.

**SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA**

Il decreto non prevede livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla Direttiva. L'articolo 4 della direttiva stabilisce espressamente che, salvo che la direttiva medesima disponga altrimenti, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla medesima direttiva 2015/2302, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un diverso livello di tutela (c.d. "divieto di gold plating", in base al quale la revisione della disciplina nazionale, in attuazione del diritto europeo, non può introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive). In attuazione dell'articolo 25 della direttiva 2015/2302, la Sezione IX (artt. 51-*septies*-51-*novies*) introduce uno specifico apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla normativa europea, adottando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, nel rispetto delle attribuzioni proprie delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dall'articolo 51-*octies* dello schema di recepimento, è attribuita all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, irroga le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni amministrative accessorie. La previsione è in linea con l'impianto sanzionatorio previsto dalle norme di attuazione delle direttive in materia di diritti dei consumatori e di contratti di multiproprietà, attualmente previsto dal codice del consumo.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/2302 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 NOVEMBRE 2015, RELATIVA AI PACCHETTI TURISTICI E AI SERVIZI TURISTICI COLLEGATI, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004 E LA DIRETTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 90/314/CEE DEL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

VISTA la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'allegato A, punto 2);

VISTA la direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

VISTO il regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTO il regolamento (CE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTO il regolamento (CE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTO il regolamento (CE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori);

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;



VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTO l'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni, recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59, e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, recante recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, con il quale sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

ACQUISITO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....  
SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

*(Modifiche all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79)*

1. Il Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è sostituito dal seguente:

“CAPO I

CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO

SEZIONE I

PACCHETTI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

ART. 32

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a:
  - a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;
  - b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata occasionalmente, comunque non più di due volte l'anno, e senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori senza offerta al pubblico, dalle associazioni di cui all'articolo 5 e dalle scuole, le quali sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina;
  - c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

ART. 33

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Capo s'intende per:



a) servizio turistico:

1) il trasporto di passeggeri;

2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;

3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 2008 o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;

4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;

b) pacchetto, la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;

c) contratto di vendita di pacchetto turistico, il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;

d) inizio del pacchetto, l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;

e) servizio turistico collegato, almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:

1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;

2) l'acquisto di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico;

f) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione del presente Capo;

g) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto del presente Capo, agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore,



venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;

h) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera b), numero 2.4);

i) venditore, il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;

l) stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

m) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

n) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

o) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;

p) minore, persona di età inferiore ai 18 anni;

q) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;

r) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

2. Non è un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3).

3. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto di cui al comma 1, lettera b), non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente Capo.

4. Non costituisce un servizio turistico collegato l'acquisto di uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se questi ultimi servizi non rappresentano una porzione significativa pari o superiore al 25 per cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale.

## SEZIONE II

### OBBLIGHI D'INFORMAZIONE E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO

#### ART. 34



*(Informazioni precontrattuali)*

1. Prima della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II al presente codice, nonché le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:

1) destinazione o destinazioni del viaggio, itinerario e periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;

2) mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto, luoghi, date e orari di partenza e ritorno, durata e località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;

3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

4) i pasti forniti;

5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;

6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;

7) la lingua in cui sono prestati i servizi;

8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;

b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;

c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

d) le modalità di pagamento, compreso l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma 1;

h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;



i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3;

2. Per i contratti di vendita di pacchetto turistico di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all'allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2.4), l'organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, le informazioni elencate al comma 1, nella misura in cui esse sono pertinenti ai rispettivi servizi turistici offerti. Contemporaneamente, l'organizzatore fornisce inoltre le informazioni standard del modulo di cui all'allegato A, parte III, al presente codice.

4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fornite in modo chiaro e preciso e, ove sono fornite per iscritto, devono essere leggibili.

#### ART. 35

*(Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico)*

1. Le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettere a), c), d), e) e g), formano parte integrante del contratto di vendita di pacchetto turistico e non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti.

2. L'organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico.

3. Se l'organizzatore e il venditore non hanno ottemperato agli obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti o su altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), prima della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi.

#### ART. 36

*(Contenuto del contratto di vendita di pacchetto turistico e documenti da fornire prima dell'inizio del pacchetto)*

1. I contratti di vendita di pacchetto turistico sono formulati in un linguaggio semplice e chiaro e, ove in forma scritta, leggibile.

2. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.

3. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.

4. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.

5. Il contratto di vendita di pacchetto turistico o la sua conferma riportano l'intero contenuto dell'accordo che contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 34, comma 1, nonché le seguenti:



- a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore;
- b) una dichiarazione attestante che l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell'articolo 42 ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 45;
- c) il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso d'insolvenza;
- d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e, se presente, il numero di fax del rappresentante locale dell'organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al viaggiatore di comunicare rapidamente ed efficacemente con l'organizzatore per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto;
- e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza ritardo, eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del pacchetto ai sensi dell'articolo 42, comma 2;
- f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di vendita di pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;
- g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013;
- h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore ai sensi dell'articolo 38.

6. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2.4), il professionista a cui i dati sono trasmessi informa l'organizzatore della conclusione del contratto che porterà alla creazione di un pacchetto e fornisce all'organizzatore le informazioni necessarie ad adempiere ai suoi obblighi. L'organizzatore fornisce tempestivamente al viaggiatore le informazioni di cui al comma 5 su un supporto durevole.

7. Le informazioni di cui ai commi 5 e 6 sono presentate in modo chiaro e preciso.

8. In tempo utile prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull'orario della partenza previsto e il termine ultimo per l'accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell'arrivo.

#### ART. 37

##### *(Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli)*

1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe al professionista.

2. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore.

#### SEZIONE III



MODIFICHE AL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELL'INIZIO DEL  
PACCHETTO

ART. 38

*(Cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico a un altro viaggiatore)*

1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

ART. 39

*(Revisione del prezzo)*

1. Dopo la conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell'inizio del pacchetto.
2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
  - a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
  - b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di soggiorno, le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e aeroporti;
  - c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
3. Se l'aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l'8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo 40, commi da 2 a 5.
4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
5. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

ART. 40



*(Modifica di altre condizioni del contratto di vendita di pacchetto turistico)*

1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell'articolo 39, salvo che l'organizzatore si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 per cento ai sensi dell'articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L'organizzatore informa senza ingiustificato ritardo il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
  - a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
  - b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
  - c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi da 2 a 8.

ART. 41

*(Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto)*

1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di vendita di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.



5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto ma non più tardi di 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di 48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso.

7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di 14 giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione, secondo quanto previsto dalla Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

#### SEZIONE IV

#### ESECUZIONE DEL PACCHETTO

#### ART. 42

##### *(Responsabilità dell'organizzatore per l'inesatta esecuzione del pacchetto)*

1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.

4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di



conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

5. Se una parte sostanziale, pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione dei servizi turistici non può essere fornita secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile, equivalente o superiore rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, anche quando il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non è fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di vendita di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

6. Se un difetto di conformità incide in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico senza corrispondere spese di recesso e, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo e l'eventuale risarcimento dei danni. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, ai sensi del comma 5, al viaggiatore sono riconosciuti una riduzione del prezzo e l'eventuale risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 43. Se il pacchetto comprende il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rimpatrio del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

7. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

8. La limitazione dei costi di cui al comma 7 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, né ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto. L'organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al comma 7 qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione europea applicabile.

#### ART. 43

##### *(Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni)*

1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.

2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.

3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore, a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di vendita di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.



4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'Unione europea relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
6. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.
7. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al comma 8.
8. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

#### ART. 44

*(Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore)*

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata data di ricezione anche per l'organizzatore.

#### ART. 45

*(Obbligo di prestare assistenza)*

1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

#### ART. 46

*(Risarcimento del danno da vacanza rovinata)*

1. Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi



obblighi assunti con il contratto di vendita di pacchetto turistico, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.

2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

## SEZIONE V

### PROTEZIONE IN CASO D'INSOLVENZA O FALLIMENTO

#### ART. 47

##### *(Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza o fallimento)*

1. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con il contratto di vendita di pacchetto turistico.
2. I contratti di vendita di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, e il rientro immediato del viaggiatore nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rimpatrio.
3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.
4. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore.
5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
6. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.
7. L'obbligo di cui al comma 1, non sussiste per l'organizzatore e il venditore di uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
8. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un altro Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso



l'Italia o un altro Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.

9. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.

10. È fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al viaggiatore.

#### ART. 48

*(Riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza e cooperazione amministrativa)*

1. E' riconosciuta conforme alla disciplina di cui all'articolo 47 qualunque protezione in caso d'insolvenza o fallimento che un organizzatore e un venditore forniscano conformemente alle corrispondenti misure previste dallo Stato membro in cui è stabilito.

2. Quale punto di contatto centrale per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori e dei venditori operanti in Stati membri diversi è designato il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale Turismo, il cui recapito è comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.

3. Il punto di contatto centrale mette a disposizione dei propri omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi obblighi nazionali in materia di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e ai soggetti incaricati di fornire tale protezione per gli specifici organizzatori o venditori stabiliti sul proprio territorio, autorizzando a condizioni di reciprocità l'accesso a qualunque registro disponibile, reso accessibile al pubblico anche online, in cui sono elencati gli organizzatori e i venditori che si conformano all'obbligo di protezione in caso d'insolvenza o fallimento.

4. Se uno Stato membro dubita delle misure di protezione in caso di insolvenza di un organizzatore, chiede chiarimenti al punto di contatto di cui al comma 2. Il punto di contatto risponde alle richieste degli altri Stati membri il più rapidamente possibile, tenendo in considerazione l'urgenza e la complessità della questione, ed in ogni caso fornendo una prima risposta entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

#### SEZIONE VI

#### SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

#### ART. 49

*(Obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati)*

1. Ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 48 nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.

2. Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non è stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, dirige tali attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, e preciso che il viaggiatore:



a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi del presente Capo e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell'esatta esecuzione contrattuale del suo servizio;

b) potrà invocare la protezione in caso d'insolvenza o fallimento ai sensi del comma 1.

3. Il professionista fornisce al viaggiatore tali informazioni mediante il modulo informativo standard pertinente di cui all'allegato B al presente codice oppure, qualora lo specifico tipo di servizi turistici collegati non sia contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornendo le informazioni ivi contenute.

4. Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 38 e 41 e dalla sezione IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato.

5. Se un servizio turistico collegato è il risultato della stipula di un contratto tra un viaggiatore e un professionista che non agevola il servizio turistico collegato, tale professionista informa il professionista che agevola il servizio turistico collegato della stipula del pertinente contratto.

## SEZIONE VII

### RESPONSABILITA' DEL VENDITORE DI PACCHETTO TURISTICO

#### ART. 50

##### *(Responsabilità del venditore)*

1. Il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.

#### ART. 51

##### *(Responsabilità in caso di errore di prenotazione)*

1. Il professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.

2. Il professionista non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

#### ART. 51-bis

##### *(Obbligo del venditore di indicare la propria qualità)*

1. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di vendita di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dell'articolo 36, comma 1, il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte II o parte III al presente codice, e le informazioni relative alla denominazione commerciale, l'indirizzo geografico, il recapito telefonico



e l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore.

#### ART. 51-ter

*(Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo)*

1. Se l'organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori alle sezioni IV e V, salvo che fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme contenute in tali sezioni.

#### ART. 51-quater

*(Prescrizione del diritto al risarcimento del danno)*

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

### SEZIONE VIII

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 51-quinquies

*(Diritto ad azioni di regresso e diritto di surrogazione)*

1. L'organizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o è stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi secondo le disposizioni del presente Capo, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione.

2. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

#### ART. 51-sexies

*(Inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore)*

1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato, non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dal presente Capo.

2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui al presente Capo.

3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i



diritti derivanti dal presente Capo o il cui scopo sia eludere l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo non vincolano il viaggiatore.

SEZIONE IX  
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 51-septies

*(Sanzioni amministrative)*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionato con legge delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero una pratica commerciale scorretta sanzionata dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il professionista, l'organizzatore o il venditore che contravviene:

a) alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2, 36, 38, comma 3, 39, comma 4, 40, comma 4, e 49, commi 2 e 3, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro 5.000 euro;

b) alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi 7 e 8, e 45, comma 1, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro 10.000 euro;

c) alle disposizioni di cui all' articolo 47, commi da 1 a 5 e commi 7 e 8, del presente Capo, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro 20.000 euro.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il professionista, l'organizzatore o il venditore che omette di fornire l'informazione al viaggiatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso previsto dagli articoli 40, 41 e 42 del presente Capo, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. In caso di reiterazione le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo, laddove la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. In caso di ulteriore reiterazione le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

5. In caso di violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli articoli 47 e 48, al professionista, all'organizzatore o al venditore si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, l'autorità competente dispone la cessazione dell'attività.

6. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo I, Sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51-novies, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

8. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 1 dopo la parola: "consumatori" sono aggiunte, in fine, le seguenti: " , salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2";

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articoli 51-septies del Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari."

#### ART. 51-octies

##### *(Applicazione delle sanzioni amministrative)*

1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni del presente Capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

#### ART. 51-novies

##### *(Sanzioni amministrative previste con legge delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano prevedono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo che rientrano nell'ambito delle competenze loro riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione."

#### ART. 2

##### *(Modifiche al decreto-legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente i contratti del turismo organizzato, di cui al Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;"

2. Ai pacchetti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), e ai viaggiatori di cui all'articolo 33, comma 1, lettera f), dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, si applicano gli articoli 49, comma 7, 51, commi 2 e 6, 62, 64 e 65 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera g), del medesimo decreto, come modificato ai sensi del comma 1.



### ART. 3

#### *(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2018 e si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data.
2. Al Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunti gli allegati A e B al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

### ART. 4

#### *(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai conseguenti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Parte I

**Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l'uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)**

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY/le società XY sarà/saranno pienamente responsabile/responsabili della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY/le società XY dispone/dispongono di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/diventino insolventi. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302 [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto ad un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro pagamento di costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto e, comunque, non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8 % del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. — Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il



contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.

9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.
10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà.
11. Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni]. I viaggiatori possono contattare tale entità o se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK]

## Parte II

### **Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse da quelle di cui alla parte A**

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY/le società XY sarà/saranno pienamente responsabile/responsabili della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY/le società XY dispone/dispongono di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/diventino insolventi.

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8 % del prezzo del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali



- del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. — Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
  8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.
  9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.
  10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. — Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, per esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY. [Sito web in cui è reperibile la direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale.]

### Parte III

#### **Modulo informativo standard qualora l'organizzatore trasmetta dati a un altro professionista ai sensi dell'articolo 3, punto 2), lettera b), punto v)**

Se concludete un contratto con la società AB non oltre 24 ore dopo il ricevimento della conferma di prenotazione da parte della società XY il servizio turistico fornito da XY e AB costituirà un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali di cui alla direttiva (UE) 2015/2302 [da fornire sotto forma di un [hyperlink](#)]

Seguendo l'[hyperlink](#) il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni: Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302



1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sui servizi turistici prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.
2. Vi è sempre almeno un professionista che sia responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agenzia di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8 % del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile dello stesso lo annulla, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. — Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.
10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora un viaggiatore si trovi in difficoltà. — Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto e se nel pacchetto è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio, un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK]



Parte I

**Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 3, punto 5), lettera a), sia un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno.**

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi. Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al sito web di prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi. Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazione]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY. Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti, con parti diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY. Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale pertinente[*HYPERLINK*]



## Parte II

**Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 3, punto 5), lettera a), è un vettore diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno**

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al sito web di prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [*HYPHERLINK*]



### Parte III

**Modulo informativo standard in caso di servizi turistici collegati ai sensi dell'articolo 3, punto 5), lettera a), qualora i contratti siano conclusi in presenza, contemporanea e fisica, del professionista (diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno) e del viaggiatore**

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita alla nostra società/alla società XY o del contatto con la stessa, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

[Sito web dove è possibile reperire la direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale.]



## Parte IV

### **Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 3, punto 5), lettera b), è un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno**

Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi, si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite questo/questi link non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma della prenotazione da parte della nostra società XY, tali servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà queste informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni.]

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati a causa dell'insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [*HYPERLINK*]



## Parte V

**Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 3, punto 5), lettera b), è un professionista diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno**

Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite questo/questi link non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma della prenotazione da parte della nostra società XY, tali servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti a XY per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che non è previsto un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK]





*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

PARERE

in merito allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2015/2302/UE del 25 novembre 2015, relativo ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, approvato, in sede preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2018

Inviato alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

00198 Roma.....  
Piazza G. Verdi 6/a - Tel. 06 858211

Rif: n. ST16

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e  
legislativi  
Palazzo Chigi  
Piazza Colonna 370  
00187 Roma  
protocollo.dagl@mailbox.governo.it

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2015/2302/UE del 25 novembre 2015, relativo ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, approvato, in sede preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2018, l'Autorità, nella riunione del 21 marzo 2018, ha inteso formulare le seguenti osservazioni.

Il testo approvato in sede preliminare presenta alcune criticità sotto il profilo della tutela dei consumatori che saranno di seguito esaminate.

Nella bozza di decreto in esame l'art. 51 *octies* recita: "L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni del presente Capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206".

Sulla base di quanto affermato nella relazione di accompagnamento, tale previsione è volta ad attribuire all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato la competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni delle disposizioni del Capo I relative ai contratti del turismo organizzato, rinviando alle disposizioni del Codice del Consumo limitatamente ai poteri istruttori e alle modalità procedurali con cui l'Autorità deve condurre l'accertamento delle violazioni in questione. Tuttavia, nel testo sono richiamati *anche* gli strumenti *sanzionatori* previsti

dal decreto legislativo n. 206/2005 all'art. 27, i quali, in virtù del predetto richiamo, risultano, dunque, astrattamente applicabili alle violazioni delle disposizioni in esame.

D'altra parte, l'art. 51 *septies* della bozza di decreto prevede uno specifico apparato sanzionatorio<sup>1</sup> per la violazione di alcune delle nuove disposizioni, che, da un lato, solleva dubbi interpretativi e di tipo sistematico e, dall'altro, non garantisce l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in violazione dell'articolo 25 della direttiva 2015/2302/UE oggetto di recepimento.

Infatti, sotto il profilo sistematico, dovendo risolvere i dubbi interpretativi sollevati dalla coesistenza di un duplice regime sanzionatorio – quello di cui all'art. 27 del Codice del Consumo e quello introdotto con l'art. 51 *septies* - alla luce del principio di specialità fissato dall'art. 19 del Codice del Consumo, non sembrerebbe consentita l'applicazione di due sanzioni per la medesima violazione di legge (di tutela dello stesso interesse), con il risultato che per la generalità delle violazioni contemplate dall'art. 51 *septies* dovrebbero trovare applicazione unicamente le sanzioni (assai contenute) previste dalla stessa disposizione.

Le (più gravi) sanzioni previste dal codice del Consumo, in questo contesto, sembrerebbero trovare un'applicazione marginale solo laddove la condotta in esame sia qualificabile come pratica commerciale scorretta, a detrimento dell'efficacia e dell'effetto deterrente della sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di turismo.

Infatti, secondo quanto chiarito dalla Commissione Europea, anche la (nuova) direttiva UE n. 2015/2302 non osta all'applicazione della direttiva

---

<sup>1</sup> In particolare l'attuale testo dell'art. 51 *septies* prevede una sanzione da **1000** a **5000** euro per il professionista che contravviene

- agli obblighi informativi contrattuali (art. 34 e 35, co 2);
- agli obblighi inerenti il contenuto del contratto e documenti da fornire prima dell'inizio del pacchetto (art. 36);
- agli obblighi relativi alla cessione del contratto di vendita a un altro viaggiatore (art. 38, co. 3);
- agli obblighi relativi al caso di modifica delle condizioni di vendita del pacchetto turistico, ivi compresa la disciplina sulla revisione del prezzo (artt. 39, co 4 e 40, co 4);
- agli obblighi in materia di diritto di recesso (artt. 40 41 e 42);
- agli obblighi di protezione in caso di insolvenza del Professionista in relazione a servizi turistici collegati (art. 49, co 2);

da **2000** a **10.000** euro per il professionista che contravviene

- al divieto di informazioni ingannevoli (art. 37, co 2)
- a taluni degli obblighi imposti nell'esecuzione del pacchetto turistico (art. 42, commi 7 e 8);

all'obbligo di prestare assistenza (art. 45, co 1);

da **4000** a **20.000** euro per il professionista che contravviene

- all'obbligo di copertura assicurativa (art. 47).

sulle pratiche commerciali scorrette ai pacchetti viaggio e ai servizi collegati “*in maniera complementare*” alle disposizioni specifiche della direttiva UE n. 2015/2302, “*segnatamente quando i professionisti commercializzano servizi aggiuntivi in modo oscuro o ambiguo*”<sup>2</sup>.

Quanto al secondo profilo, va osservato che gran parte delle violazioni previste dall’art 51 *septies* si riferiscono ad infrazioni di obblighi informativi o comportamentali che astrattamente potrebbero essere sanzionati ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette – si pensi per tutte agli ostacoli all’esercizio del diritto di recesso - e che, tuttavia, secondo quanto previsto dall’art. 51 *septies*, sarebbero soggette a sanzioni nettamente inferiori, senza alcuna giustificazione. Inoltre, la soluzione individuata nell’art. 51 *septies* appare censurabile sotto il profilo della disparità di trattamento, essendo il medesimo comportamento punito meno severamente se realizzato da un professionista che vende pacchetti turistici piuttosto che da un professionista che vende un singolo servizio turistico (anche aggiuntivo).

Si ricorda che, nel vigore della preesistente normativa in materia di pacchetti turistici che non prevedeva uno specifico apparato sanzionatorio, gli interventi sanzionatori dell’Autorità, sulla base delle norme del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, hanno riguardato tanto aspetti di tipo informativo della comunicazione nel settore del turismo che profili concernenti l’inadempimento di una serie di obblighi comportamentali da parte di agenzie *on line* e di *tour operators*<sup>3</sup>, quali, ad esempio, quelli in materia di diritto al rimborso del prezzo pagato dal consumatore in caso di annullamento dei pacchetti turistici<sup>4</sup> e quelli concernenti la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dei pacchetti viaggio<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. *Orientamenti per l’attuazione/applicazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali scorrette*, che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo, e al Comitato delle Regioni, COM (2016)320.

<sup>3</sup> Cfr., ad esempio, caso PS 10772 – *Edreams* – Servizi turistici *on line*, provv. 27 giugno 2014, in cui è stata irrogata una sanzione complessiva per più infrazioni di 690.000 euro; caso PS680-*Expedia*, provv. 16 dicembre 2011, in cui è stata irrogata una sanzione complessiva per più infrazioni pari a 255 mila euro; caso PS1413 *Sprintours* – Promozione pacchetti turistici, provv. 27 gennaio 2010, in cui al professionista è stata irrogata una sanzione di 70.000 euro; PS 1100- *Aurum Hotels*, provv. 12 ottobre 2011, in cui è stata irrogata una sanzione di 90.000; PS 9075- *Tragheti. Com*, provv. 19 luglio 2013, in cui è stata irrogata una sanzione di 10.000; PS 1657 – *Terme di Acireale* – Mancata indicazione IVA, provv. 6 maggio 2010, in cui è stata irrogata una sanzione di 7.500 euro.

<sup>4</sup> Cfr., ad esempio, *Eden viaggi- Vacanze in Egitto*, provv. del 19 novembre 2014, in cui è stata irrogata al professionista una sanzione di 550.000 euro.

<sup>5</sup> Cfr., ad esempio, *Bluvacanze – Pacchetti viaggio*, provv. 26 maggio 2010, in cui è stata irrogata al professionista una sanzione di euro 385.000 euro; PS233 – *Todomondo Offerta viaggi*, provv. 10 dicembre

Per le ragioni esposte, l'Autorità auspica che, fermo restando il testo attuale dell'art. 51 *octies*, l'art. 51 *septies* venga espunto dall'articolato dello schema del decreto legislativo in esame. La previsione di cui all'art. 51 *octies*, come sopra osservato, infatti, consentirebbe l'accertamento da parte dell'Autorità delle violazioni delle disposizioni del Capo I relative ai contratti del turismo organizzato, avvalendosi non solo del modulo procedimentale dell'art. 27 del Codice del Consumo, ma anche del regime sanzionatorio ivi contemplato, così come accaduto in occasione dell'attribuzione di nuove competenze all'Autorità in sede di recepimento di altre Direttive Comunitarie (cfr. art. 66 del Codice del Consumo in relazione alla Direttiva CRD e art. 2 comma 3, lett. e) del D. Lgs. n.218/2017 in relazione alla Direttiva PSD2).

Detta soluzione, in particolare, oltre a risolvere i profili di disparità di trattamento sopra rilevati, comporterebbe la sanzionabilità di tutte le violazioni delle norme previste nello schema del decreto, anche laddove queste non siano sussumibili nelle fattispecie di pratiche commerciali scorrette individuate dagli artt. 20 e ss. del Codice del Consumo, in applicazione del regime sanzionatorio stabilito dall'art. 27 del Codice del Consumo, richiamato dall'art. 51-*octies*.

Il regime stabilito dall'art. 27, infatti, prevede un *range* di sanzioni articolato (tra un minimo di 5.000 ed il massimo di 5.000.000 di euro, nonché la sospensione dell'attività dell'impresa nei casi di reiterazione della violazione), idoneo ad assicurare l'efficacia deterrente delle sanzioni applicabili per le violazioni della disciplina in esame attraverso una loro modulazione in ragione della gravità e della dimensione dei soggetti sanzionati, come richiesto dall'art. 25 della Direttiva 2015/2302/UE.

L'Autorità auspica che le suddette osservazioni siano tenute in debita considerazione in occasione dell'approvazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2015/2302/UE.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che vengano rappresentate, entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, eventuali ragioni ostantive alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE  
Giovanni Pitruzzella

---

2009, in cui è stata irrogata una sanzione di 100 mila euro; PS4912 - *Phone and Go*- Modifica programma viaggi, in cui è stata irrogata una sanzione pari a 100 mila euro.

*QP*

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*